

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE


N. <u>163</u>	del <u>- 2 LUG. 2020</u>
Oggetto: Federazione Italiana Taekwondo (FITA) - approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del CONI	
Esecuzione:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Conoscenza:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Consegnata il:	_____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'art. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 138;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

163

Riunione del

- 2 LUG. 2020

- VISTO** lo Statuto della Federazione Italiana Taekwondo (FITA);
- VISTA** la nota prot. n. 90 del 22 giugno 2020, con la quale la Federazione Italiana Taekwondo ha trasmesso per la prescritta approvazione ai fini sportivi il testo del proprio Regolamento Organico, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 56 del 19 giugno 2020;
- VISTA** l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- RILEVATO** che il testo della suddetta normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI e allo Statuto Federale della FITA;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI l'approvazione ai fini sportivi del Regolamento Organico della Federazione Italiana Taekwondo, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 56 del 19 giugno 2020.


Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Dirigente -
Avv. Michele Signorini





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

Allegato n. 1
Deliberazione n. 163
- 2 LUG. 2020
Riunione del.....

ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER ENTE CONI
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 24 giugno 2020

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Taekwondo (FITA) - approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Organico, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Taekwondo con la nota prot. n. 90 del 22 giugno 2020, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Organico, deliberato dal Consiglio Federale con provvedimento n. 56 del 19 giugno 2020.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto federale della FITA ed alla vigente legislazione in materia sportiva.


La presente relazione è stata predisposta sulla base degli elementi noti forniti dalla Federazione.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

Il Dirigente Responsabile
Avv. Michele Signorini

Allegato n.....2.....
Deliberazione n.....163.....
- 2 LUG. 2020

FEDERAZIONE ITALIANA TAEKWONDO
REGOLAMENTO ORGANICO



Titolo I - I Soggetti della Federazione

Art. 1 - Affiliati

- 1) Possono essere Affiliati alla Federazione i soggetti che intendono praticare l'attività sportiva e la relativa attività di promozione del Taekwondo, senza scopo di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale come previsto dall'art. 7 dello Statuto Federale.
- 2) Le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi Militari di cui al comma precedente saranno di seguito indicati come Affiliati.
- 3) Le Affiliate godono di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza della FITA.

Art. 1 bis – Associazioni aggregate

- 1) Possono essere aggregati alla Federazione i soggetti previsti dall'art. 7 bis dello Statuto Federale.
- 2) Alle Associazioni aggregate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e territoriale.

Art. 2 - Attività Sportiva

- 1) E' da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.
- 2) L'effettivo svolgimento dell'attività sportiva è condizione indispensabile per acquisire il diritto di voto.
- 3) L'organizzazione di manifestazioni esclusivamente amatoriali, promozionali, propagandistiche, sempre autorizzate dalla FITA, e qualsiasi iniziativa intrapresa da Affiliati, non sono assolutamente equiparabili all'attività sportiva.

Art. 3 - Affiliazione alla FITA

- 1) La domanda di affiliazione delle Società Sportive di nuova costituzione può essere presentata durante tutto l'arco della stagione sportiva in corso, deve essere compilata su appositi moduli ed inoltrata via PEC al Comitato Regionale competente unitamente alla seguente documentazione:



- a) Atto Costitutivo sottoscritto dai Soci Costituenti (minimo tre) registrato all'agenzia delle entrate;
- b) Statuto Sociale redatto in conformità allo Statuto della FITA, ai principi del CONI e alle disposizioni di legge vigenti in materia e registrato all'agenzia delle entrate;
- c) Dichiarazione attestante che l'impianto a disposizione per gli allenamenti è conforme a quanto stabilito dalle attuali disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza;
- d) Modello con la richiesta di tesseramento di almeno venti atleti e copie dei versamenti previsti per il loro tesseramento;
- e) Modello con la richiesta di tesseramento per i componenti del Consiglio Direttivo;
- f) Modello con la richiesta di tesseramento per l'Insegnante Tecnico titolare;
- g) Ricevuta del versamento della quota di affiliazione della Società Sportiva;
- h) Ricevuta del versamento della quota di tesseramento del Consiglio Direttivo;
- i) Ricevuta del versamento della quota di tesseramento dell'Insegnante Tecnico.

2) Tutti i documenti di cui sopra devono essere firmati dal Presidente della Società Sportiva.

3) Il Comitato Regionale competente, effettuati gli opportuni controlli circa la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione, constatata la conformità della richiesta alle disposizioni federali, vi apporrà il proprio motivato parere obbligatorio, ma non vincolante (favorevole o sfavorevole), ed inoltrerà, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento, copia della domanda e della documentazione, alla Segreteria Federale. Quest'ultima dovrà sottoporre la domanda all'approvazione del Consiglio Federale.

4) La deliberazione in merito alle Affiliazioni compete al Consiglio Federale ai sensi dell'art. 14 lettera q) dello Statuto. Su delega del Consiglio Federale, le domande di Affiliazione vengono accettate, in via provvisoria, dalla Segreteria Federale in attesa della convocazione del primo Consiglio utile per la ratifica formale. In caso di accoglimento, l'affiliazione decorrerà dal giorno di presentazione della domanda alla Segreteria Federale. Nelle more dell'approvazione della delibera federale di accoglimento della domanda di affiliazione la Società è autorizzata ad avviare l'attività sportiva presso la sede di allenamento previa presentazione di apposita dichiarazione da inoltrare alla Segreteria federale con l'indicazione dei nominativi degli atleti per i quali è stato richiesto il tesseramento.

5) Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto la Segreteria Federale provvederà a darne comunicazione all'interessato ed al Comitato Regionale competente, non oltre il termine di 90 giorni dalla data in cui ha ricevuto la domanda dal Comitato Regionale.





6) I Comitati Regionali devono restituire alle Società Sportive interessate le domande incomplete o irregolari.

7) Le Società Sportive regolarmente affiliate avranno la possibilità di aprire fino ad un massimo di due sedi distaccate nella stessa regione.

Le Società interessate dovranno compilare l'apposito modulo, effettuare il versamento previsto e stilare l'elenco degli atleti che si allenano presso il distaccamento. La domanda completa di tutta la documentazione indicata comprese le ricevute dei versamenti in conto corrente postale deve essere inoltrata via posta elettronica certificata al Comitato Regionale Competente che, effettuati gli opportuni controlli circa la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione e constatata la conformità della richiesta alle disposizioni federali, inoltrerà, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di ricevimento, copia della domanda e della documentazione alla Segreteria Federale. Quest'ultima dovrà sottoporre la domanda all'approvazione del Consiglio Federale. Le sedi distaccate non possono essere aperte se a meno di 1 Km esistono società regolarmente affiliate.

8) Non può essere richiesta l'affiliazione da parte delle società sportive che si sono sottratte ai procedimenti disciplinari a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti mediante il mancato rinnovo dell'affiliazione.

Art. 4 – Riaffiliazione

1) La domanda di riaffiliazione delle Società Sportive deve essere presentata sull'apposita piattaforma online seguendo le procedure deliberate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito ufficiale della Federazione.

2) Le domande di riaffiliazione devono essere presentate entro il 31 agosto di ogni anno. E' concessa proroga sino al 30 novembre nel caso in cui non siano stati rispettati i termini di pagamento per i relativi versamenti previo pagamento di una mora stabilita dal Consiglio Federale. Ogni successiva richiesta di riammissione, se accolta, comporterà la perdita di anzianità dell'affiliazione.

3) Se si verificano variazioni di natura giuridica dell'affiliato o semplicemente del testo dello Statuto sociale, o variazioni nella composizione del Consiglio Direttivo dovranno essere allegati i documenti richiesti dal primo comma dell'art. 3 R.O.F. e le copie dei verbali delle assemblee che hanno votato tali variazioni. Si dovrà inoltre procedere all'approvazione del nuovo testo da parte del Consiglio Federale.

4) Qualora l'Affiliato abbia pendenze economiche nei confronti della FITA dovrà allegare la ricevuta comprovante il relativo saldo.

5) La mancata presentazione della domanda di riaffiliazione entro il 30 novembre determina a tutti gli effetti la decadenza automatica dal rapporto associativo con la FITA ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Federale.

Art. 5 - Rappresentanza Sociale nei Confronti della FITA

- 1) La Rappresentanza Sociale nei confronti della FITA spetta al Presidente ed a coloro ai quali tale potere è ufficialmente riconosciuto dai singoli Statuti od Organi Sociali.
- 2) I documenti societari relativi alla rappresentanza debbono, naturalmente, essere depositati presso la Segreteria Federale.
- 3) I rappresentanti sociali debbono risultare regolarmente tesserati alla FITA per l'anno in corso come dirigenti. Essi risponderanno personalmente della veridicità e della conformità dello Statuto Sociale, di tutte le dichiarazioni e dati contenuti nei moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento, nonché di qualsivoglia documento societario da essi sottoscritto.

Art. 6 - Sede Sociale

- 1) Gli Affiliati debbono indicare negli appositi moduli di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento la propria sede legale presso cui la FITA deve inviare tutti gli atti ufficiali che non prevedano forme particolari di notificazione e l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui inoltrare le comunicazioni ufficiali.
- 2) Tali atti, una volta trasmessi dalla FITA alla sede legale dell'Affiliato, si intendono conosciuti da quest'ultimo.
- 3) Eventuali variazioni riguardanti la sede legale dell'Affiliato, dovranno essere tempestivamente segnalate, unitamente all'atto formale di assunzione della decisione, alla Segreteria Federale per gli opportuni provvedimenti procedurali ed all'organo periferico competente ed al Registro delle Società Sportive del CONI.

Art. 7 - Denominazione Sociale, Fusione degli Affiliati

- 1) Non può essere assunta denominazione sociale identica o tale da ingenerare confusione con quella di altro Affiliato alla FITA. Gli Affiliati che intendano cambiare denominazione sociale o fondersi sono tenuti ad inoltrare relativa richiesta alla Segreteria Federale e per conoscenza agli organi periferici competenti.
- 2) Gli Affiliati che intendono cambiare le denominazioni o fondersi tra loro devono farne richiesta al Consiglio Federale rimettendo copia della relativa delibera dei competenti Organi Sociali. La documentazione, completa della modulistica prescritta

e delle eventuali tasse stabilite dal Consiglio Federale, va inoltrata seguendo le medesime modalità dell'art. 3 R.O.F. sulle Affiliazioni. Per quel che concerne la fusione è richiesta, ai soli fini sportivi, l'approvazione del Consiglio Federale. Alla domanda devono essere allegati i verbali delle Assemblee delle Società che hanno deliberato la fusione, lo Statuto e l'Atto Costitutivo della Società che sorge dalla fusione, salvo il caso di fusione per incorporazione; in tale ipotesi l'Atto Costitutivo e lo Statuto restano quelli della Società incorporante.

3) In caso di fusione per incorporazione restano integri i diritti sportivi della Società incorporante. Ai voti plurimi di questa ultima, non possono essere sommati quelli delle singole Società Sportive incorporate.

4) In caso di fusione vengono riconosciuti i diritti sportivi di maggior grado acquisiti da una delle due società interessate alla fusione medesima.

5) Gli Atleti degli Affiliati che hanno dato origine alla nuova Società, entro 30 giorni dall'approvazione della fusione, potranno tesserarsi per un'altra Società affiliata.

6) Trascorso tale termine, gli Atleti che non abbiano scelto una nuova Società, si intenderanno vincolati per la nuova Società risultante dalla fusione e il vincolo sportivo permarrà soltanto per la parte residua.

7) Non è ammessa la fusione fra Società con sedi in comuni diversi.

8) La fusione può essere approvata solo se le richiedenti risultano in regola con i pagamenti verso la Federazione, e risultino affiliate o riaffiliate alla FITA per l'anno in corso. Il diniego di approvazione deve essere compiutamente motivato.

9) Di eventuali fusioni e incorporazioni tra affiliati deve essere data apposita comunicazione al CONI per le opportune variazioni da apportare al registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.

Art. 8 - Diritti e Doveri degli Affiliati

1) Le affiliate hanno diritto di:

- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale sotto la vigilanza della FITA.

2) I doveri degli Affiliati sono stabiliti dall'art. 32 dello Statuto Federale. In particolare essi devono:





- a) assicurare a tutti i propri associati la più ampia assistenza tecnica a morale;
- b) tesserare tutti i propri atleti dopo aver ricevuto la documentazione sanitaria prevista ai sensi della normativa vigente materia;
- c) curare la preparazione e la partecipazione dei propri Atleti alle gare federali;
- d) curare la partecipazione dei propri Atleti convocati per gli allenamenti collegiali, giustificando immediatamente eventuali impedimenti;
- e) assistere gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali e regionali e agevolarne la partecipazione;
- f) curare l'immediata esecuzione dei provvedimenti disciplinari adottati dall'Organo competente nei confronti dei propri associati, previa notifica immediata ai propri tesserati e soci delle sanzioni punitive a carico dei medesimi;
- g) favorire e facilitare le operazioni di ispezione e controllo della Federazione attraverso propri Ispettori o Incaricati;
- h) mettere a disposizione della federazione gli atleti selezionati per la rappresentativa nazionale italiana;
- i) vigilare che i propri associati osservino, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo Sport e quelle relative alla pratica di metodi dopanti e all'uso di sostanze proibite.

3) Dopo aver ottenuto l'affiliazione o la riaffiliazione, gli affiliati devono comunicare alla Segreteria Federale ogni eventuale successiva modifica degli statuti sociali dei regolamenti interni, dei recapiti per le comunicazioni ufficiali delle composizioni dei Consigli Direttivi nonché delle altre cariche sociali entro 10 giorni;

4) In caso di scioglimento volontario devono darne immediata comunicazione alla Segreteria della FITA, con relativa copia per conoscenza al competente Comitato Regionale;

5) Gli Affiliati inoltre devono:

- a) provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FITA per qualsiasi causa;
- b) dare compiuta informazione ai propri tesserati riguardo alle coperture assicurative ed all'eventuale integrazione delle stesse;
- c) rendere immediatamente nota, ai propri tesserati, la data di indizione di ogni assemblea elettiva, per consentire agli stessi, di porre eventualmente la propria candidatura nel termine stabilito.

Art. 9 - Cessazione

1) Le ipotesi di cessazione di appartenenza alla FITA sono previste dall'art. 35 dello Statuto Federale.

Titolo II - I Tesserati

Art. 10 - I Soggetti

- 1) Le persone fisiche che entrano a far parte della Federazione sono previste dagli artt. 36 e 37 dello Statuto Federale.
- 2) Non è consentito che la stessa persona risulti tesserata in più di una Società Sportiva anche se con qualifiche differenti (Atleta, Insegnante Tecnico, Ufficiale di Gara e Dirigente Sociale). Eventuali deroghe per casi eccezionali saranno sottoposte al vaglio del Consiglio Federale.

Art. 11- Doveri dei Tesserati

- 1) I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dagli artt. 32 e 38 dello Statuto Federale.

Art. 12 - Diritti dei Tesserati

- 1) I Tesserati hanno i diritti stabiliti dall' art. 39 dello Statuto Federale.

Capo I – Gli Atleti

Art. 13 - Tesseramento, Durata e Cessazione

- 1) Gli Atleti nelle gare di taekwondo e para taekwondo sono suddivisi in Preagonisti, Agonisti e non Agonisti. Tutti gli Atleti che svolgono attività a livello amatoriale sono classificati come non Agonisti. Chi partecipa alle Gare inserite nei calendari federali viene classificato come Preagonista o Agonista e, a seconda delle categorie specifiche di ciascuna specialità praticata, suddiviso in Cadetti, Juniores, Seniores e Master. Sono Preagonisti gli atleti che non hanno compiuto l'età minima stabilita per l'accesso all'attività agonistica.
- 2) L'età minima per l'accesso all'attività agonistica è stabilita dalla normativa vigente in materia.
- 3) Gli atleti, per poter praticare il taekwondo, devono aver superato l'accertamento dell'idoneità fisica prevista dalla normativa sanitaria in vigore.
- 4) Gli atleti possono essere tesserati solamente per la Società Sportiva presso la cui sede svolgono effettiva e regolare attività di allenamento.
- 5) E' consentito il tesseramento di Atleti di nazionalità italiana residenti all'estero e/o di atleti di nazionalità straniera nati e residenti in Italia.



*Alessandro Cherubini*

6) Il tesseramento degli atleti di nazionalità straniera, residenti in Italia per motivi di lavoro o di studio, è consentito secondo la normativa emanata dal Consiglio Nazionale del CONI.

7) Le richieste di tesseramento possono essere presentate durante tutto l'arco della stagione sportiva in corso seguendo le procedure deliberate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito ufficiale della Federazione.

8) Il tesseramento dà diritto all'assicurazione contro gli infortuni sportivi, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

9) Gli atleti si suddividono in categorie a seconda della classe e del peso personale.

Art. 14 – I Gradi

1) Tutti coloro che praticano il Taekwondo sono ripartiti in gradi, a seconda della tecnica e dell'esperienza acquisita.

2) I gradi in ordine progressivo sono i seguenti:

- a) cintura bianca 10 kup
- b) cintura ½ gialla 9 kup
- c) cintura gialla 8 kup
- d) cintura ½ verde 7 kup
- e) cintura verde 6 kup
- f) cintura ½ blu 5 kup
- g) cintura blu 4 kup
- h) cintura ½ rossa 3 kup
- i) cintura rossa 2 kup
- l) cintura ½ nera 1 kup

3) I Dan in ordine progressivo sono i seguenti:

- a) cintura nera - 1 Poom
- b) cintura nera - 2 Poom
- c) cintura nera - 3 Poom
- d) cintura nera - 1° Dan
- e) cintura nera - 2° Dan
- f) cintura nera - 3° Dan
- g) cintura nera - 4° Dan
- h) cintura nera - 5° Dan
- i) cintura nera - 6° Dan
- l) cintura nera - 7° Dan

- m) cintura nera – 8° Dan
- n) cintura nera – 9° Dan

4) I gradi vengono acquisiti mediante il superamento di un esame tecnico e teorico che si svolge secondo le modalità e le procedure stabilite nel Regolamento Tecnico.

5) I gradi possono essere acquisiti anche per meriti agonistici secondo quanto disposto dal Regolamento tecnico.

Art. 15 - Vincolo Sociale

1) Con il tesseramento federale, l'atleta contrae un vincolo annuale con la propria Società Sportiva di appartenenza come previsto dall'art. 41 dello Statuto Federale.

2) Solo gli atleti aventi la qualifica di "Atleta di interesse nazionale" sono vincolati con la società di appartenenza sia per l'anno in cui è contratto il vincolo che per l'anno successivo.

3) Allo scadere del quadriennio olimpico tutti gli atleti potranno chiedere lo svincolo secondo le procedure ed i modi stabiliti nel presente articolo.

4) Lo scioglimento del vincolo sociale nel corso dell'anno per il trasferimento ad altra Affiliata è autorizzato automaticamente per uno dei seguenti motivi:

- a) scioglimento dell'Affiliata;
- b) mancata riaffiliazione della Affiliata entro il 31 agosto;
- c) trasferimento della sede di allenamento dell'Affiliato;
- d) documentato cambiamento di residenza;
- e) documentato cambiamento di circoscrizione per i residenti nei Comuni suddivisi in circoscrizioni;
- f) trasferimento di domicilio (in Comune diverso) per motivi di studio o lavoro;
- g) arruolamento nei corpi militari o paramilitari.

5) In caso di trasferimento durante il corso dell'anno i punti aggiuntivi conseguiti dall'atleta vengono ripartiti tra le due società: i punti conseguiti prima del trasferimento andranno alla società di appartenenza ed i successivi alla nuova.

6) Il Consiglio Federale, per gli Atleti, tenuto conto di ogni circostanza, ha la facoltà di autorizzare il trasferimento ad altra Affiliata per ragioni di particolare e comprovata gravità.

7) Il Consiglio Federale, quando ritiene che non sussistano i presupposti per la concessione del trasferimento, può autorizzare l'Atleta Azzurro ad allenarsi presso



altra Affiliata ed essere assistito dalla stessa durante le competizioni fino al naturale svincolo previsto all'art. 15 del presente regolamento.

8) Per quanto riguarda i casi previsti dalle lettere d), e), f) e g) l'Atleta che, nel corso dell'anno, rientra nella sede di origine dovrà ritornare all'Affiliato di provenienza.

Art. 16 - Richiesta di trasferimento per rinuncia della Società a partecipare ai Campionati Federali

1) Ove una Società rinunci a partecipare ad uno dei vari Campionati Nazionali, cui ha diritto, l'Atleta interessato a tale partecipazione, può inoltrare alla Società di appartenenza ed al Consiglio Federale, richiesta di tesseramento per un'altra Società, non oltre 10 giorni dal momento in cui sia venuto a conoscenza dell'intenzione della Società di rinunciare a partecipare al Campionato in oggetto.

2) Il diritto a tale richiesta decade, qualora la Società possa provare che la rinuncia allo specifico Campionato sia imputabile agli Atleti richiedenti. Pertanto, la Società di appartenenza, dovrà far pervenire le proprie osservazioni al Consiglio Federale, entro 5 giorni dalla data di ricezione della richiesta di tesseramento dell'Atleta presso altra Società.

3) E' compito del Consiglio Federale valutare le richieste di tesseramento e le eventuali osservazioni della Società.

Art. 17 - Documenti di Identità

1) Ogni Atleta partecipante alle gare è tenuto ad esibire, quando richiesto dai Giudici di Gara competenti, un documento di riconoscimento per l'accertamento dell'identità personale.

2) Ai fini dell'accertamento dell'identità personale e dell'età degli Atleti saranno ritenuti validi i seguenti documenti:

- tessera di identità rilasciata dal comune di residenza,
- patente di guida,
- passaporto.

3) Per i minori sino a 14 anni (compresi) vale tessera federale.

4) Gli Atleti sprovvisti di uno dei suddetti documenti non saranno ammessi a disputare le gare anche non ufficiali organizzate o autorizzate dalla FITA, ovvero sotto la sua egida.

Art. 18 - Tesseramento Atleti



- 1) Gli Affiliati devono provvedere al tesseramento di tutti gli atleti ed al versamento delle quote federali previste sul conto corrente della FITA.
- 2) Gli Organi Federali accerteranno la regolarità della richiesta presentata e solamente gli atleti in regola con il tesseramento potranno svolgere attività sportiva per l'anno in corso sia nell'ambito dei programmi federali sia in quello delle Affiliate.
- 3) Le atlete in maternità che esercitano attività sportiva dilettantistica hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali per tutto il periodo della gestazione fino a sei mesi dopo il parto ai sensi dell'art. 39 bis dello Statuto Federale.

Art. 19 - Annullamento del Tesseramento degli Atleti

1) L'Atleta già tesserato a favore di un Affiliato può inoltrare agli Organi Federali competenti, richiesta di annullamento del suo tesseramento e di conseguenza, di scioglimento del vincolo per trasferirsi ad altro Affiliato secondo le disposizioni dell'art.15 del presente Regolamento nelle seguenti ipotesi:

- a) l'Affiliato stesso non si è riaffiliato nei termini previsti o non sia stato riaffiliato dalla Federazione;
- b) l'Affiliato stesso si è sciolto volontariamente o è stato radiato;
- c) l'Affiliato stesso non ha impiegato il richiedente in nessuna manifestazione agonistica federale durante il precedente anno sportivo;
- d) l'Atleta ha inoltrato richiesta di cambio di residenza, ad altra provincia o circoscrizione dove è prevista, allegando la documentazione del caso;
- e) Atleta denunci motivi di rilevante gravità che gli impediscano di rimanere tesserato per la propria Società di appartenenza;
- f) l'Atleta sia di interesse nazionale/azzurro e presenti giustificata domanda scritta di trasferimento ad altro Affiliato agli Organi Federali competenti;
- g) l'Affiliato stesso non ha partecipato ovvero ha rinunciato ad un Campionato Italiano FITA, secondo quanto stabilito a riguardo dall'art. 16 del presente Regolamento;

2) La richiesta, con la specifica indicazione dell'Affiliato per il quale si richiede il trasferimento, deve essere inoltrata al Consiglio Federale.

3) La Segreteria Federale comunicherà la decisione a tutti gli interessati autorizzando, in caso di procedura regolare, il trasferimento.

Art. 20 – Atleti di interesse nazionale ed atleti azzurri



- 1) Sono “atleti di interesse nazionale” quelli che siano stati convocati ed abbiano partecipato ad almeno una gara prevista dal calendario internazionale in rappresentanza ufficiale dell'Italia.
- 2) Sono atleti azzurri quelli che abbiano partecipato ai Giochi Olimpici, ai Campionati del Mondo, Europei o manifestazioni di identica portata e significato in rappresentanza ufficiale dell'Italia. La qualifica di atleta Azzurro costituisce il massimo onore ed il massimo riconoscimento d'ordine morale per gli Atleti.
- 3) Gli Atleti di interesse nazionale e Azzurri nelle manifestazioni internazionali rappresentano l'Italia e devono fare il possibile per tenerne alto il prestigio, affrontando le competizioni con il massimo impegno fisico e morale. Assumono inoltre l'obbligo della più rigorosa disciplina e devono essere esempio di lealtà, serietà e generosità,
- 4) Gli atleti di interesse nazionale e gli atleti azzurri sono tenuti ad aderire alla convocazione a partecipare a raduni e campionati nazionali o internazionali.
- 5) La mancata adesione ad una convocazione federale costituisce, in assenza di gravi impedimenti e valide motivazioni valutati dal Consiglio Federale, una violazione ai regolamenti e comporta il deferimento agli organi di giustizia ai quali spetta, se del caso, l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
- 6) La richiesta di trasferimento definitivo presentata dagli Atleti di interesse nazionale e dagli atleti azzurri di cui al punto f) dell'art. 19 del R.O. è esaminata dal Consiglio Federale che deciderà secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento
- 7) In ogni caso, salvo circostanze eccezionali, non può essere preclusa la partecipazione di Atleti di interesse nazionale e Azzurri a competizioni di alto prestigio tecnico (Olimpiadi, Mondiali Europei), purché gli Atleti interessati non abbiano pendenze disciplinari a carico.
- 8) Al termine della loro carriera gli Atleti Azzurri sono inseriti in uno speciale Albo d'onore.
- 9) Hanno diritto a tale inserimento tutti coloro che hanno vestito la maglia azzurra a condizione che:
 - a) abbiano partecipato ad una o più gare olimpiche;
 - b) abbiano partecipato ai Campionati del Mondo, Europei o manifestazioni di identica portata e significato in rappresentanza ufficiale dell'Italia, sempre che tali manifestazioni comportino l'iscrizione, i risultati e le classifiche per nazioni e le rappresentative abbiano carattere assoluto.



10) La richiesta deve essere inoltrata al Consiglio Federale che, accertata la presenza di tutti i requisiti del caso, dovrà decidere in merito, notificando la decisione a tutti gli interessati. L'inserimento nell'Albo può essere revocato in ogni momento dal Consiglio Federale qualora vengano accertate situazioni di comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità.

11) La richiesta deve essere corredata dai dati anagrafici e dalle indicazioni sull'attività svolta come Atleta "Azzurro".

12) L'atleta azzurro deve tenere un comportamento esemplare, non deve avere rapporti con organi di informazione senza previa autorizzazione da parte degli organi federali.

Art. 21 - Tesseramento degli Stranieri

1) La Federazione promuove ed agevola, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle direttive del CONI, l'attività sportiva dei cittadini comunitari ed extracomunitari, legalmente residenti in Italia.

2) E' considerato Atleta Straniero colui il quale secondo le norme dell'Ordinamento dello Stato Italiano abbia, al momento della richiesta di tesseramento, la cittadinanza estera e sia già stato tesserato da altra Federazione.

3) Non è richiesto il nulla osta nel caso di Atleta Straniero proveniente da Stato dove non esiste Federazione, avendo iniziato per la prima volta l'attività in Italia.

4) E' considerato Atleta Italiano a tutti gli effetti, anche se proveniente da Federazione Straniera, colui che al momento della richiesta di tesseramento abbia la sola cittadinanza italiana.

5) L'Atleta proveniente da Federazione Straniera che, al momento della richiesta di tesseramento, abbia, oltre a quella italiana anche altra cittadinanza, sarà considerato Atleta Italiano a tutti gli effetti solo dopo aver presentato la seguente documentazione:

- certificato di cittadinanza in originale o fotocopia del passaporto;
- disponibilità incondizionata a gareggiare solo per la Nazionale Italiana;
- dichiarazione del Presidente della Società del primo tesseramento in Italia che i dati e i documenti inviati sono autentici a veritieri.

6) Il tesseramento degli Atleti Stranieri va richiesto con pratica a parte, non comprendente Atleti da tesserare come italiani, direttamente alla Segreteria Federale completa della seguente documentazione:



- domanda di tesseramento con allegata documentazione comprovante il grado acquisito;
- nulla osta della Federazione di provenienza;
- fotocopia del passaporto.

Art. 22 – Delegazioni e Squadre Nazionali

1) La Delegazione Nazionale è, di regola, composta:

- a) dal Presidente della Federazione o da un suo Delegato con funzioni di Capo Delegazione;
- b) da un componente della Segreteria Federale;
- c) dallo staff tecnico nazionale: commissario tecnico, allenatore, preparatore atletico;
- d) dallo staff medico: medico, fisioterapista e psicologo;
- e) dal Team Manager;
- f) da uno o più ufficiali di gara.

2) Il Capo Delegazione rappresenta la Federazione e deve operare nell'esclusivo interesse della stessa; è il solo autorizzato a tenere i necessari rapporti con le autorità straniere, sportive e non.

3) Il capo Delegazione è il responsabile disciplinare di tutta la Squadra Nazionale dal momento del concentramento a quello dello scioglimento.

4) Tutti i componenti della Squadra Nazionale sono rigorosamente tenuti ad eseguire le sue disposizioni. Al rientro in sede deve inviare al Presidente della Federazione una relazione sul comportamento della Squadra Nazionale.

5) Il Capo Delegazione assume la figura di Funzionario Delegato.

6) Lo staff tecnico nazionale è responsabile della conduzione tecnica della Squadra Nazionale e del comportamento degli Atleti in gara.

7) La Squadra Nazionale è composta di atleti in possesso della cittadinanza italiana scelti dagli Organi Federali.

8) Nella selezione degli Atleti per la formazione delle Squadre Nazionali si tiene conto non solo dei valori atletici, ma anche di quelli morali a disciplinari.

9) Il Capitano della Squadra Nazionale è proposto, di volta in volta, dal Commissario Tecnico Nazionale al Capo Delegazione, fra gli Atleti che abbiano, tra l'altro, il maggior numero di presenze in Squadre Nazionali. Il compito del Capitano è di



assistere i propri compagni e di relazionare al Tecnico Federale sulle necessità degli Atleti.

10) Negli schieramenti e nelle sfilate il Capitano prende posto in testa alla Squadra Nazionale.

11) Alfiere della Squadra Nazionale è l'Atleta più giovane di età. Compito dell'Alfiere è di portare la bandiera italiana nelle sfilate e nelle cerimonie ufficiali.

Art. 23 – Onorificenze sportive

1) Sono previste Onorificenze sportive disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale.

Capo II – Gli Insegnanti Tecnici

Art. 24 - Gli Insegnanti Tecnici

1) L'insegnamento del Taekwondo in Italia è consentito solo a coloro che abbiamo ottenuto dalla Federazione la qualifica di Insegnante Tecnico e siano in regola con il tesseramento.

2) La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi indetti dalla Federazione e superando gli esami secondo quanto disposto nel regolamento insegnanti tecnici.

3) Gli Insegnanti Tecnici si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Allenatori;
- b) Istruttori;
- c) Maestri;
- d) Maestri Benemeriti

4) Le funzioni e le competenze di ogni singola qualifica sono stabilite nel Regolamento Insegnanti Tecnici.

5) Possono svolgere l'attività esclusivamente presso le Società Sportive regolarmente affiliate.

Art. 25 – Tesseramento insegnanti tecnici

1) Gli insegnanti tecnici devono presentare ogni anno la domanda di tesseramento alla Federazione.

- 2) Il tesseramento può essere richiesto durante tutto l'arco della stagione sportiva in corso seguendo le procedure deliberate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito ufficiale della Federazione.
- 3) Il mancato rinnovo del tesseramento comporta l'uscita dai ruoli e dall'albo federale.

Art. 26 – Corsi di aggiornamento

- 1) Gli Insegnanti Tecnici, per la loro permanenza nei Ruoli Federali, hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Aggiornamento indetti dalla Federazione secondo quanto previsto nel Regolamento Insegnanti Tecnici.

Art. 27 – Coach

- 1) I coach sono tecnici specializzati nella conduzione dell'atleta sul campo di gara. Ad essi si applicano le norme previste per gli Insegnanti Tecnici.

Capo III – Gli Ufficiali di Gara

Art. 28 – Ordinamento degli Ufficiali di Gara

- 1) La direzione delle gare di Taekwondo in Italia è consentita solo a coloro che abbiano ottenuto dalla Federazione la qualifica di Ufficiale di Gara.
- 2) Gli Ufficiali di Gara svolgono i loro compiti secondo le norme del Regolamento Tecnico Internazionale, con le deroghe previste dai Regolamenti Federali.
- 3) Gli Ufficiali di Gara nell'espletamento della loro funzione devono operare con assoluta imparzialità e con scrupolosa osservanza delle norme federali. Essi devono dare esempio di rettitudine e di riserbo, astenendosi in modo assoluto dal criticare l'operato dei colleghi o dall'entrare in polemica con il pubblico, con gli Atleti, con gli Insegnanti Tecnici e con i Dirigenti Sociali.
- 4) La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i corsi indetti dalla Federazione e superando gli esami secondo quanto previsto nel Regolamento Ufficiali di Gara.
- 5) Gli Ufficiali di Gara si dividono in:
 - a) Ufficiali di Gara Nazionali di terza classe;
 - b) Ufficiali di Gara Nazionali di seconda classe;
 - c) Ufficiali di Gara Nazionali di prima classe;
 - d) Ufficiali di Gara Internazionali;
 - e) Ufficiali di Gara Benemeriti.



- 6) Gli Ufficiali di Gara, a seconda della funzione, si distinguono in Arbitri e Segretari.
- 7) Le funzioni e le competenze di ogni singola qualifica sono stabilite nel Regolamento Ufficiali di Gara.
- 8) Possono svolgere le loro funzioni esclusivamente nelle manifestazioni regolarmente autorizzate dalla Federazione.

Art. 29 - Tesseramento Ufficiali di Gara

- 1) Gli Ufficiali di Gara devono presentare ogni anno la domanda di tesseramento alla Federazione.
- 2) Il tesseramento può essere richiesto durante tutto l'arco della stagione sportiva in corso seguendo le procedure deliberate dal Consiglio Federale e pubblicate sul sito ufficiale della Federazione.
- 3) Il mancato rinnovo del tesseramento comporta l'uscita dai ruoli e dall'albo federale.

Art. 30 – Corsi d'aggiornamento

- 1) Gli Ufficiali di Gara hanno l'obbligo di frequentare i corsi d'aggiornamento secondo quanto previsto dal Regolamento Ufficiali di Gara.

Capo IV - I Dirigenti Federali

Art. 31 - Ordinamento dei Dirigenti Federali

- 1) Sono Dirigenti Federali tutti coloro che sono a capo di Organi Federali o ne costituiscono, in qualità di componenti, i Collegi di controllo, ovvero esercitano poteri dispositivi di carattere tecnico, amministrativo, disciplinare e giurisdizionale a norma dello Statuto e dei regolamenti federali.
- 2) I requisiti, le condizioni soggettive per ricoprire le cariche e la maniera per conseguirle sono stabiliti dallo Statuto e dal presente regolamento.
- 3) I Dirigenti Federali, se dimissionari o decaduti, salvo disposizioni contrarie, devono espletare il loro mandato fino alla sostituzione.
- 4) Essi sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

5) I Dirigenti Federali che nell'esercizio o in occasione delle funzioni derivanti da tale qualifica, contravvengono alla disciplina ed ai regolamenti della FITA sono giudicati secondo quanto stabilito dal regolamento di Giustizia Federale.

Art. 32 - Durata delle Cariche

1) Le cariche federali attribuite per elezioni hanno la durata di un quadriennio olimpico.

2) La durata delle cariche federali attribuite per nomina è stabilita dallo Statuto e dal presente regolamento.

3) Ove non fosse fatta menzione della durata, si intende che la carica ha la durata del quadriennio olimpico.

4) Le persone ricoprenti le predette cariche entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento.

Art. 33 - Diritti dei Dirigenti Federali

1) I Dirigenti Federali hanno diritto al libero ingresso e al migliore ordine di posti in tutte le manifestazioni indette ed autorizzate dalla FITA.

2) Tale diritto è riconosciuto, limitatamente alla durata dell'incarico, anche ai Commissari Straordinari nominati in sostituzione di un organo disciolto dal Consiglio Federale.

3) Ai Dirigenti Federali è, inoltre, riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'espletamento del loro mandato, secondo le norme all'uopo stabilite dal Consiglio Federate.

Capo V - Presidente onorario e membri d'onore

Art. 34 - Presidente onorario e membri d'onore

1) Il Presidente onorario e i membri d'onore sono eletti per acclamazione dall'assemblea nazionale secondo quanto previsto all'art. 12 dello Statuto Federale.

2) Per essi il tesseramento decorre dall'atto dell'elezione ed è permanente ma può essere revocato in ogni momento dal Consiglio Federale qualora vengano accertate situazioni di comprovata gravità o di sopravvenuta indegnità.

Capo VI – Medici e collaboratori parasanitari

Art. 35 - Tesseramento medici e collaboratori parasanitari

- 1) I medici svolgono attività professionale in favore di società affiliate e Organi Federali.
- 2) Per essi il tesseramento decorre dall'atto della nomina.

Titolo III – Manifestazioni

Art. 36 – Organizzazione manifestazioni

- 1) E' fatto divieto a tutti gli associati di partecipare a manifestazioni (gare, corsi raduni, convegni, seminari, ecc.) di Taekwondo non approvate dai competenti Organi Federali.
- 2) Tutte le manifestazioni che si svolgono in Italia devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Federale. I contatti con le Federazioni straniere devono essere tenuti esclusivamente dalla Federazione.
- 3) Le richieste di svolgimento di manifestazioni devono essere inoltrate alla Segreteria Federale e al Comitato Regionale competente, allegando il relativo Regolamento, il programma e il piano finanziario e si intendono approvate in caso di mancata risposta entro 30 giorni.
- 4) Il regolamento della manifestazione deve contenere:
 - a) luogo, data e ed orari di svolgimento;
 - b) data della chiusura delle iscrizioni e relativa quota;
 - c) notizie logistiche;
 - d) ogni altra informazione utile.

Inoltre per le gare il Regolamento deve contenere anche:

- a) formula di svolgimento, classi, gradi, specialità e sesso degli Atleti cui è aperta;
 - b) sistema di punteggio per la classifica delle Società Sportive;
 - c) elenco dei premi in palio.
- 5) I Comitati Regionali e i Delegati Provinciali devono controllare l'organizzazione e la regolarità delle gare che si svolgono nella loro giurisdizione.

Titolo III - Organi Federali Centrali

Capo I - Assemblea Nazionale

Art. 37 - Funzionamento dell'Assemblea Nazionale

- 1) La data di effettuazione dell'Assemblea Nazionale è deliberata dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale ai sensi dell'art. 46, comma 1, dello Statuto Federale.
- 2) Gli Affiliati che intendano iscrivere argomenti all'O.d.G. possono richiedere l'inserimento degli stessi fino a 10 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.
- 3) Il Consiglio Federale deciderà insindacabilmente sull'inserimento o meno di detti argomenti che, se accolti, costituiranno un O.d.G. aggiuntivo, il quale sarà inviato a tutti gli interessati dalla Segreteria Federale.
- 4) Gli Affiliati, gli atleti ed i tecnici degli affiliati che, a mente dell'art. 9, comma 8, dello Statuto, richiedano la convocazione straordinaria dell'Assemblea devono inviare, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al Consiglio Federale per il tramite della Segreteria Federale, motivata richiesta contenente gli argomenti dell'O.d.G.
- 5) Il Consiglio Federale delibererà in merito quando avrà accertato dall'ultima PEC pervenuta che la richiesta di convocazione è stata avanzata:
 - dalla metà più uno delle Società aventi diritto a voto rappresentanti almeno 1/3 del totale dei voti;
 - dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle assemblee di categoria.
- 6) Il Consiglio Federale, entro 60 giorni, decorrenti dall'accertamento di cui sopra, dovrà adottare la delibera di prefissione del termine, non superiore a 30 giorni, di effettivo svolgimento dell'Assemblea.

Art. 38 - Partecipanti all'Assemblea con Diritto a Voto

- 1) La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta ai rappresentanti degli affiliati secondo quanto previsto all'art. 9 dello Statuto Federale.

Art. 39 - Commissione Verifica Poteri

- 1) La Commissione Verifica Poteri si insedia almeno due ore prima dell'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea stessa e termina le sue funzioni alla chiusura dei lavori assembleari.

2) I Componenti della Commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

3) La Commissione Verifica Poteri, organo permanente dell'assemblea, controlla l'identità dei rappresentanti delle associazioni presenti di persona o per delega, accerta la validità delle deleghe trattenendone una copia; registra in separati verbali le presenze delle Associazioni aventi o non aventi diritto a voto.

4) Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza di una Associazione in Assemblea, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dall'intestatario della delega, con la dichiarazione espressa di voler proporre ricorso all'assemblea.

5) Al termine dei suoi lavori la commissione redige un verbale conclusivo dal quale devono risultare:

- a) il numero delle Associazioni rappresentate in Assemblea;
- b) il numero delle associazioni aventi diritto a voto e di quelle non aventi diritto a voto;
- c) il numero dei voti presenti;
- d) il numero dei ricorsi presentati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Art. 40 - Apertura dell'Assemblea

1) All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'assemblea in prima convocazione, la Commissione Verifica Poteri, esamina la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti fino a quel momento, accerta se si sia costituita la maggioranza dei voti attribuiti richiesta dall'art. 46, comma 5, dello Statuto. In caso affermativo, sospende i suoi lavori e passa a redigere il verbale di cui all'art. 39 comma 5 del presente regolamento. In caso negativo riprende i lavori, che si concludono con la redazione del predetto verbale, dopo che, la Commissione abbia accertato la validità delle deleghe di tutti i rappresentanti presenti all'ora esatta indicata per la costituzione dell'assemblea in seconda convocazione. Il Presidente Federale, o chi ne fa le veci, preso atto del verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume provvisoriamente la presidenza. Invita, quindi, i Delegati aventi diritto a voto a deliberare su eventuali ricorsi presentati ai sensi dell'art. 39 comma 4, del presente Regolamento. La relativa votazione avviene per appello nominale esclusi i ricorrenti.

2) Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi un Presidente ed un Vice Presidente, che assumono i rispettivi poteri. La votazione per la nomina del Presidente e del Vice-Presidente dell'Assemblea può aver luogo per acclamazione. Insieme al Presidente e al Vicepresidente viene eletta la Commissione scrutinio che

deve essere composta da almeno tre membri. Gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

3) In caso di assenza del Presidente Federale le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

4) Il Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.

Art. 41 - Diritto di Voto: Computo dei Voti Plurimi

1) All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati di cui all'art. 9, comma 3, dello Statuto.

2) Alle affiliate che hanno diritto al voto di base sono aggiunti voti plurimi in base alla classifica generale annuale secondo quanto previsto all'art. 47 dello Statuto.

3) Gli affiliati possono ricorrere al Consiglio Federale contro l'omessa o errata attribuzione del diritto di voto entro 7 giorni dal comunicato federale che ai sensi dell'art. 46 dello statuto federale rende nota la data di svolgimento dell'assemblea. Il Consiglio Federale, se riconosce la validità del ricorso, provvederà alla formulazione della nuova tabella.

4) In caso di errata attribuzione del diritto di voto il ricorso presentato dall'affiliato dovrà essere trasmesso in copia, a cura del ricorrente, alla Società controinteressata che potrà a sua volta presentare memoria entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso.

Art. 42 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1) L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente secondo le modalità previste dall'art. 49 dello Statuto Federale.

Art. 43 Rappresentanza degli Affiliati nelle Assemblee

1) Le Società Sportive partecipano alle Assemblee con le rappresentanze stabilite nell'art. 47, comma 10, dello Statuto Federale.

2) In caso di impedimento il Presidente può essere sostituito da un componente del Consiglio Direttivo della stessa Affiliata come previsto dall'art. 47, comma 9, dello Statuto Federale. La rappresentanza deve risultare da delega redatta per iscritto secondo le modalità indicate nell'art. 48, comma 6, dello statuto Federale.

- 3) Come previsto dall'art. 48 dello Statuto Federale, in caso di impedimento del Presidente, possono essere rilasciate deleghe ai Presidenti di Affiliate aventi diritto a voto o ai Dirigenti in carica che li sostituiscono.
- 4) Per stabilire se due Affiliati appartengono alla stessa regione si dovrà tener conto dell'ubicazione delle sole sedi sociali degli interessati.

Art. 44 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

- 1) Il Presidente dell'Assemblea ha i compiti di dirigere i lavori dell'Assemblea stessa secondo le norme federali, di concedere o togliere la parola a quanti intendano intervenire o intervengano sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di fissare la durata massima e il numero degli interventi, di accettare o meno mozioni di ordine e porle in discussione, determinandone la precedenza, di proclamare gli eletti dopo le votazioni, di curare, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo, e convalidare tutti gli atti relativi all'Assemblea.
- 2) Il Vice-Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente ed eventualmente di sostituirlo in caso di impedimento momentaneo o definitivo.
- 3) Gli scrutatori, minimo tre, collaborano con l'Ufficio di Presidenza ed hanno il compito di eseguire le operazioni di scrutinio dei voti e di curare la registrazione delle risultanze relative.

Art. 45 - Verbale dell'Assemblea

- 1) Il Verbale dell'Assemblea Nazionale, redatto dal Segretario, fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
- 2) Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, è redatto, entro 10 giorni in duplice esemplare, uno dei quali conservato presso la Segreteria Generale e l'altro trasmesso alla segreteria generale del CONI.
- 3) Ciascun partecipante avente diritto a voto all'Assemblea Nazionale ed ogni rappresentante di Associazione ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.

Capo II - Il Presidente della Federazione

Art. 46 - Attribuzioni e Compiti

- 1) Il Presidente Federale ha le attribuzioni, le responsabilità e le facoltà previste dall'Art. 11 dello Statuto Federale.





- 2) Può partecipare o farsi rappresentare, senza diritto a voto, a qualsiasi Assemblea o riunione di Organi Periferici, societari, od interessanti in qualche modo la FITA.
- 3) Può invitare alle riunioni del Consiglio Federale autonomamente o su delibera di detti organi, altri Dirigenti Federali, ovvero persone che sia importante ascoltare al fine di agevolare la trattazione degli argomenti oggetto della seduta.
- 4) Deve vigilare sul funzionamento della Federazione e, al momento della cessazione della carica, il Presidente uscente o, in sua assenza, il Vice Presidente o un suo sostituto, dovrà dare le consegne degli archivi federali, degli atti amministrativi e di ogni altro bene della Federazione, al nuovo Presidente, entro 15 giorni dalla data delle elezioni, alla presenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che controfirmerà i verbali di consegna.
- 5) Stipula e sottoscrive, per conto della Federazione, le decisioni del Consiglio Federale, convenzioni e protocolli di intesa sia in campo nazionale che internazionale, nonché eventuali accordi contrattuali con aziende, personale tecnico, legale, amministrativo etc.
- 6) Sempre secondo le direttive espresse in merito dal Consiglio Federale, gestisce l'immagine federale, la politica di comunicazione e di sviluppo.

Capo III - Il Consiglio Federale

Art. 47 - Attribuzioni, compiti e funzionamento

- 1) La composizione del Consiglio Federale è stabilita dall'art. 13 dello Statuto Federale.
- 2) Il Consiglio Federale ha le competenze previste dall'art. 14 dello Statuto Federale.
- 3) Il Consiglio Federale delibera il Regolamento della Commissione Federale atleti da sottoporre all'approvazione ai fini sportivi della Giunta Nazionale del Coni.
- 4) La convocazione del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 50 dello Statuto viene effettuata, tramite e-mail, 5 giorni prima della data stabilita.
- 5) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio vale quanto stabilito dall'art. 50 dello Statuto Federale.
- 6) Nel caso di richiesta di convocazione del Consiglio Federale da parte della metà più uno dei componenti il Consiglio stesso, il Presidente è tenuto a sottoporre in discussione integralmente l'ordine del giorno che deve essere allegato (a pena di nullità) alla richiesta in questione.



- 7) In tutti i casi di urgenza è consentita anche la convocazione fino a 24 ore prima con gli stessi mezzi previsti per la convocazione ordinarie e per le vie brevi.
- 8) La lettera di convocazione deve obbligatoriamente essere inviata anche ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
- 9) Delle decisioni adottate, interessanti gli Affiliati e gli organi periferici, viene data tempestivamente notizia con la pubblicazione di comunicato ufficiale a firma del Segretario Federale e del Presidente Federale. Tale comunicato una volta trasmesso dalla Segreteria Federale alla sede legale dell'affiliato si intende conosciuto da quest'ultimo.
- 10) Al Consiglio Federale spettano i poteri di vigilanza e controllo sulle Affiliate.

Capo IV - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 48 - Compiti e Funzionamento

- 1) La composizione del Collegio dei Revisori dei Conti è stabilita dall'art. 17 dello Statuto Federale.
- 2) Il Collegio è obbligato a tenere la sua prima riunione non oltre 20 giorni dalle elezioni dei suoi componenti da parte dell'Assemblea Nazionale.
- 3) I compiti e le funzioni proprie del Collegio sono quelli previsti dall'art. 18 dello Statuto Federale.
- 4) Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Della riunione deve essere redatto verbale, e va sottoscritto da tutti i componenti presenti in seduta.
- 5) Il Collegio dei Revisori dei Conti resta comunque in carica fino al termine del mandato quadriennale, anche se nel frattempo, per dimissioni od altre cause, sia decaduto il Consiglio Federale.
- 6) La disciplina delle sostituzioni dei componenti e le cause di decadenza dei membri sono stabilite dagli artt. 2397 e seguenti del cod. civ.

Capo V - Segreteria Federale

Art. 49- Il Segretario Generale

- 1) La distribuzione del personale dipendente compete al Segretario Generale. Egli è responsabile del personale dipendente e di tutti gli uffici federali nei confronti del Consiglio Federale.
- 2) Attende alla redazione dei verbali delle Assemblee Generali, dei Consigli Federali e, in caso di suo impedimento, delega un dipendente più alto in grado a svolgere tale compito.
- 3) Garantisce infine l'esecutività delle deliberazioni federali.

Capo VI - Struttura tecnico – organizzativa Federale

Art. 50 – Commissione Federale Atleti

- 1) La Commissione Federale atleti è disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale.

Art. 51 – Il Medico Federale

- 1) Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale. Deve essere specialista in Medicina dello Sport e tesserato alla Federazione Medico Sportiva Italiana come socio ordinario.
- 2) Compiti del medico federale sono:
 - a) coordinare l'attività sanitaria a tutti i livelli federali;
 - b) preparare i dispositivi per l'osservanza delle norme sanitarie da parte di tutti gli associati;
 - c) svolgere ogni altro compito di natura sanitaria previsto dalla legge o affidatogli dal Presidente della Federazione e dal Consiglio Federale.

Titolo IV - Organi Periferici

Capo I - Assemblea Regionale

Art. 52 - Funzionamento dell'Assemblea Regionale

- 1) La composizione e le competenze dell'Assemblea Regionale sono stabilite dall'art. 26 dello Statuto Federale.
- 2) Partecipano all'Assemblea Regionale con diritto di voto le Affiliate di cui all'art. 47 dello Statuto Federale.

Art. 53 - Assemblea per la costituzione di nuovi Consigli Regionali



- 1) Nell'ipotesi di costituzione di un nuovo Comitato Regionale, il Consiglio Federale con la stessa delibera istitutiva dello stesso deve stabilire la data di convocazione della relativa Assemblea per eleggere gli Organi.
- 2) All'espletamento delle procedure si provvede secondo le modalità di cui all'art. 26 dello Statuto Federale.
- 3) Se la costituzione del nuovo Comitato non coincide con l'inizio del quadriennio Olimpico, gli Organi eletti dureranno in carica fino al termine di quello in corso.

Art. 54 - Notifica della convocazione dell'Assemblea Regionale agli Affiliati ed al Presidente della FITA

- 1) La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo Ordine del Giorno devono essere tempestivamente comunicati al Presidente della FITA.
- 2) Qualora l'Affiliato, ricevuta la comunicazione di cui all'art. 51 dello Statuto Federale, ritenga che i voti attribuitigli non siano corrispondenti a quelli ai quali presume di avere diritto, deve farne reclamo scritto, entro 7 giorni alla Segreteria Federale.
- 3) Gli affiliati possono fare reclamo alla Segreteria Federale contro l'omessa o errata attribuzione del diritto di voto entro 7 giorni dall'avviso di convocazione che ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello Statuto Federale rende nota la data di svolgimento dell'assemblea.
- 4) In caso di errata attribuzione del diritto di voto il ricorso presentato dall'affiliato dovrà essere trasmesso in copia, a cura del ricorrente, alla Società controinteressata che potrà a sua volta presentare memoria entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso.
- 5) La Segreteria Federale deve immediatamente provvedere a comunicare tale reclamo al Consiglio Federale che effettuerà un riscontro della posizione dell'Affiliato e in caso di accoglimento della validità del ricorso, provvederà alla formulazione della nuova tabella.

Art. 55 - Convocazione e validità delle Assemblee Regionali

- 1) L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente del Comitato Regionale con le modalità previste dall'art. 51 dello Statuto Federale.
- 2) Gli Affiliati che intendano iscrivere argomenti all'O.d.G. possono richiedere l'inserimento degli stessi fino a 10 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea.

3) Il Consiglio Regionale deciderà insindacabilmente sull'inserimento o meno di detti argomenti che, se accolti, costituiranno un O.d.G. aggiuntivo, il quale sarà inviato a tutti gli interessati dal Comitato Regionale.

4) Gli Affiliati, gli atleti ed i tecnici che, a mente dell'art. 26, comma 7, dello Statuto, richiedano la convocazione Straordinaria dell'Assemblea devono inviare, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), al Comitato Regionale motivata richiesta contenente gli argomenti dell'O.d.G.

5) Il Comitato Regionale delibererà in merito, quando avrà accertato dall'ultima PEC pervenuta, che la richiesta di convocazione è stata avanzata dalla metà più uno delle Affiliate purché rappresentino almeno 1/3 del totale dei voti spettanti alle aventi diritto di voto della Regione o dalla metà più uno degli atleti e tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria secondo il disposto dell'art. 26, comma 7, dello Statuto Federale.

6) Per la validità dell'Assemblea vale quanto disposto dall'art. 51 dello Statuto Federale.

7) Il Consiglio Federale è competente ad esercitare il controllo di legittimità sulle deliberazioni delle assemblee elettive regionali, come previsto all'art. 14, comma 1, lettera v), dello Statuto Federale.

9) E' possibile ricorrere al Consiglio Federale contro la validità dell'assemblea regionale entro 10 giorni dall'effettivo svolgimento della stessa mediante invio PEC contenente i motivi dello stesso.

Art. 56 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Regionale

1) Il Presidente dell'Assemblea Regionale ha i compiti stabiliti nel primo comma dell'art. 45 del presente Regolamento.

2) Il Segretario deve redigere il verbale dell'Assemblea e dopo averlo sottoscritto dovrà provvedere a depositarlo, unitamente a tutti gli altri atti dell'Assemblea, entro 10 giorni dalla data di effettuazione della medesima presso la sede del Comitato Regionale, ove rimarrà a disposizione degli affiliati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento. Copia del verbale dovrà essere trasmessa nel termine di cui al precedente comma, anche alla Segreteria Generale della FITA.

Capo II – Il Presidente del Comitato Regionale

Art. 57 - Attribuzioni e Doveri

- 1) Le attribuzioni ed i doveri del Presidente Regionale sono stabiliti dall'art. 29 dello Statuto Federale.
- 2) Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Presidente regionale è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, ed in presenza di un rappresentante del Presidente Federale all'uopo espressamente delegato, documenti o beni di appartenenza del comitato in suo possesso, con redazione di specifico verbale di consegna.
- 3) La qualifica di Presidente del Comitato Regionale è incompatibile con qualsiasi carica federale e sociale come disposto dall'art. 45 dello Statuto Federale.

Capo III - Il Consiglio Regionale

Art. 58 - Composizione, Attribuzioni, Doveri e Funzionamento

- 1) La composizione ed i compiti del Consiglio Regionale sono stabiliti dall'art. 28 dello Statuto Federale.
- 2) Rientrano tra le competenze del Consiglio Regionale, oltre quelle espressamente previste nello Statuto:
 - a) ricevere e istruire le domande di affiliazione e tesseramento come da artt. 3 e 4 del presente Regolamento;
 - b) deliberare circa le richieste indirizzate dagli Affiliati per essere autorizzati ad organizzare, nell'ambito di competenza territoriale, manifestazioni non ufficiali se delegato dal Consiglio Federale;
 - c) emanare in armonia con le disposizioni specifiche o di massima del Consiglio Federate i necessari provvedimenti funzionali ed organizzativi, in ordine alla preparazione ed allo svolgimento delle predette manifestazioni non ufficiali, nonché provvedere, adottando tutte le incombenze relative, alla organizzazione di qualsiasi altra manifestazione a carattere regionale, ovvero su incarico del Consiglio Federale stesso;
 - d) osservare ed applicare le norme federali, attuando per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente Federale, le delibere e le decisioni del Consiglio Federate;
 - e) vigilare sulla rigorosa osservanza, da parte di tutti gli Affiliati appartenenti alla regione, e dei loro tesserati, delle norme, deliberazioni e decisioni federali;
 - f) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni controversia che, nella regione, dovesse insorgere tra Affiliati, fra questi ed i loro tesserati, o fra tesserati;

- g) amministrare i fondi a disposizione per ogni anno sportivo federale, con le modalità stabilite dal Consiglio Federale e dalle disposizioni amministrative federali, tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte;
- h) rimettere al Consiglio Federale ogni anno un rendiconto finanziario, corredato dai documenti giustificativi di tutte le spese entro la fine del febbraio;
- i) assolvere a tutti gli altri obblighi specifici previsti dal presente Regolamento.

Art. 59 - Il Delegato Regionale

1) La nomina, la durata dell'incarico e le attribuzioni del Delegato Regionale sono stabiliti dall'art. 30 dello Statuto. Rientrano tra le competenze del Delegato Regionale:

- a) contribuire nell'ambito della sua regione, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando per la costituzione e affiliazione di nuove associazioni sportive e per l'assistenza a quelle già esistenti;
- b) informare tempestivamente il Consiglio Federale di ogni iniziativa o programma dell'attività sportiva realizzabile nella regione o di altre iniziative assunte o da assumere nella regione stessa, in favore delle Società Sportive;
- c) intervenire, nell'interesse della FITA e degli Affiliati presso le autorità locali, avanzando tra le tante richieste e proposte, quella relativa alla concessione ed uso di impianti sportivi;
- d) osservare ed applicare le norme federali; attuare per quanto di competenza, i provvedimenti del Presidente Federale, le deliberazioni e decisioni del Consiglio Federale;
- e) predisporre per il Consiglio Federale al termine di ogni anno dettagliata relazione sull'esito del proprio mandato.

2) Il mandato conferito al Delegato Regionale può essere revocato ancora prima della scadenza quadriennale del termine, con motivato provvedimento del Consiglio Federale.

3) La decadenza per qualsiasi motivo del Consiglio Federale comporta, altresì, l'automatica decadenza del Delegato Regionale.

4) Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Delegato Regionale è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, documenti o beni in suo possesso per l'espletamento dell'incarico, con redazione di specifico verbale di consegna.



Art. 60 – Il Delegato Provinciale

1) Per la nomina del Delegato Provinciale valgono le disposizioni dell'art. 31 dello Statuto Federale.

2) Rientrano in particolare nelle competenze del Delegato Provinciale:

- a) contribuire, di concerto con il competente comitato o Delegato Regionale, nell'ambito della sua provincia, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 2 dello Statuto, operando in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove Società Sportive e l'assistenza ai già Affiliati;
- b) informare tempestivamente il Comitato Regionale di ogni iniziativa o programma dell'attività nella provincia;
- c) intervenire nell'interesse della FITA e degli Affiliati, presso le autorità locali, per agevolare qualsiasi iniziativa in favore degli Affiliati;
- d) collaborare, per l'attuazione dei suoi compiti e per l'adempimento dei suoi doveri con il Comitato o Delegato Regionale competente;
- e) osservare e far rispettare norme, provvedimenti e decisioni di tutti gli organi federali;
- f) amministrare eventuali fondi a disposizione, con le modalità stabilite dal Comitato Regionale e le normative amministrative previste a riguardo dagli organi centrali della FITA tenendo regolarmente le scritture contabili prescritte.

3) Il mandato conferito al Delegato Provinciale può essere revocato, ancor prima della scadenza del termine, con motivato provvedimento del Consiglio Federale.

4) La decadenza per qualsiasi motivo del Consiglio Federale comporta, altresì, l'automatica decadenza del Delegato Provinciale.

5) Al termine dell'incarico, qualunque ne sia la causa, il Delegato Provinciale è tenuto a consegnare, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, a chi lo sostituisce, ed in presenza del Presidente del Comitato o Delegato Regionale competente o di un suo delegato, documenti o beni in suo possesso per l'espletamento dell'incarico, con redazione di specifico verbale di consegna.

Titolo V - Disposizioni Generali

Art. 61 - Incompatibilità

1) Le ipotesi di incompatibilità sono disciplinate all'art. 45 dello Statuto Federale.



Art. 62 - Proclamazione degli Eletti

- 1) La proclamazione degli eletti alle cariche federali sarà fatta immediatamente dopo le operazioni di scrutinio dal Presidente dell'Assemblea Nazionale o Regionale.
- 2) I proclamati entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea Nazionale o Regionale.

Art. 63 - Disposizione finale

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale del CONI.

Indice

Titolo I – I Soggetti della Federazione

Art. 1 - Gli Affiliati

Art. 1 bis – Associazioni aggregate

Art. 2 - Attività Sportiva

Art. 3 – Affiliazione alla FITA

Art. 4 – Riaffiliazione

Art. 5 – Rappresentanza sociale nei confronti della FITA

Art. 6 – Sede Sociale

Art. 7 - Denominazione Sociale, Fusione degli Affiliati

Art. 8 – Diritti e Doveri degli Affiliati

Art. 9 – Cessazione

Titolo II – I Tesserati

Art. 10 – I Soggetti

Art. 11 – Doveri dei Tesserati

Art. 12 – Diritti dei Tesserati

Capo I – Gli Atleti

Art. 13 – Tesseramento, Durata e Cessazione

Art. 14 – I Gradi

Art. 15 - Vincolo Sociale

Art. 16 – Richiesta di trasferimento per rinuncia della Società a partecipare alle gare Federali

Art. 17 – Documenti di identità

Art. 18 - Tesseramento atleti

Art. 19 – Annullamento del tesseramento degli Atleti

Art. 20 – Atleti di interesse nazionale ed atleti azzurri

Art. 21 – Tesseramento degli stranieri

Art. 22 – Delegazioni e Squadre Nazionali

Art. 23 – Onorificenze Sportive

Capo II – Gli Insegnanti Tecnici

Art. 24 – Gli Insegnanti Tecnici

Art. 25 – Tesseramento insegnanti tecnici

Art. 26 – Corsi di aggiornamento

Art. 27 – Coach

Capo III - Gli Ufficiali di Gara

Art. 28 – Ordinamento degli Ufficiali di Gara

Art. 29 – Tesseramento ufficiali di gara

Art. 30 – Corsi d'aggiornamento

Capo IV - I Dirigenti Federali

Art. 31 – Ordinamento dei Dirigenti Federali

Art. 32 – Durata delle cariche

Art. 33 - Diritti dei Dirigenti Federali

Capo V - Presidente Onorario e membri d'onore

Art. 34 - Presidente Onorario e membri d'onore

Capo VI – Medici e collaboratori parasanitari

Art. 35 - Tesseramento medici e collaboratori parasanitari

Titolo III – Manifestazioni

Art. 36 – Organizzazione manifestazioni

Titolo IV – Organi Federali Centrali

Capo I – Assemblea Nazionale

Art. 37 – Funzionamento dell'Assemblea Nazionale

Art. 38 – Partecipanti all'Assemblea con diritto di voto

Art. 39 – Commissione Verifica Poteri

Art. 40 – Apertura dell'Assemblea

Art. 41 – Diritto di voto: Computo dei voti plurimi

Art. 42 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

Art. 43 – Rappresentanza degli Affiliati nelle Assemblee

Art. 44 - Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

Art. 45 – Verbale dell'Assemblea.

Capo II – Il Presidente della Federazione

Art. 46 – Attribuzioni e Compiti.

Capo III – Il Consiglio Federale



Art. 47 – Attribuzioni, compiti e funzionamento.

Capo IV - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 48 – Compiti e funzionamento.

Capo V – Segreteria Federale

Art. 49 – Il Segretario Generale.

Capo VI – Struttura tecnico organizzativa

Art. 50 – Commissione federale atleti

Art. 51 – Il Medico Federale

Titolo IV – Organi Periferici

Capo I – Assemblea Regionale

Art. 52 – Funzionamento dell'Assemblea Regionale.

Art. 53 – Assemblea per la costituzione di nuovi Consigli Regionali.

*Art. 54 – Notifica della convocazione dell'assemblea Regionale agli Affiliati ed al
Presidente della FITA.*

Art. 55 – Convocazione e validità delle Assemblee Regionali.

Art. 56 – Compiti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Regionale.

Capo II – Il Presidente del Comitato Regionale

Art. 57 – Attribuzioni e doveri.

Capo III – Il Consiglio Regionale

Art. 58 - Composizione, attribuzioni, doveri e funzionamento.

Art. 59 – Il Delegato Regionale.

Art. 60 – Il Delegato Provinciale.

Titolo V – Disposizioni Generali

Art. 61 – Incompatibilità.

Art. 62 – Proclamazione degli eletti.

Art. 63 - Disposizione finale



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Roma, 22 giugno 2020

Prot. n. 90

Spettabile CONI
Ufficio Statuti e Normative
CONI – FORO ITALICO

Oggetto: Regolamento Organico

Con la presente, si trasmette in allegato, il Regolamento Organico, approvato dal 162° Consiglio Federale del 19 giugno 2020, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimiliano Campo)



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



**DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
TAEKWONDO N. 56 del 19 giugno 2020 (162° Consiglio)**

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Organico

IL CONSIGLIO FEDERALE

LETTO Il Regolamento Organico

DELIBERA

Di approvare all'unanimità il regolamento Organico da inviare alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione

Manda alla Segreteria per gli adempimenti del caso.

Il Presidente Federale

Dott. Angelo Cito

Il Segretario Generale

Dott. Massimiliano Campo